

## ALLEGATO A

### AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI RAPPORTI DI VERIFICA TECNICO – NORMATIVA SU DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI ACUSTICA

#### CAPITOLATO

##### Art. 1 – Oggetto del servizio

L'oggetto del servizio consiste nello svolgimento, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di verifiche documentali di carattere tecnico-normativo, corredate da relativo rapporto istruttorio, su istanze, valutazioni e documenti comunque denominati in materia di inquinamento acustico, indicate dal Settore Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno, nei tempi e nei modi di seguito riportati. Lo scopo di tali verifiche è la valutazione della conformità alla normativa in materia acustica ed al piano di classificazione acustica del Comune di Livorno, dei documenti in materia di inquinamento acustico che pervengono al Settore Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno nell'ambito delle attività istituzionali di competenza.

Tale conformità dovrà essere attestata tramite apposita relazione istruttoria firmata da soggetto iscritto all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 89/1998 e loro s.m.i.. La relazione istruttoria dovrà essere redatta **mediante compilazione di apposito modello di check-list** secondo il modulo fac-simile predisposto dall'Amministrazione Comunale in appendice al presente capitolato.

Nel dettaglio, la documentazione sulla quale sarà richiesta verifica tecnica con redazione di relativa relazione sarà la seguente:

- documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti di cui all'art. 8 comma 2 L. 447/95
- valutazioni previsionali di clima acustico di cui all'art. 8 comma 3 L. 447/95
- documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 L. 447/95
- valutazione di impatto acustico presentata ai sensi dell'art. 8 comma 6 L. 447/95
- documentazione in materia acustica presentata a corredo di istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, secondo le previsioni del Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R.T. n. 2/R del 2014 e s.m.i. e del Regolamento Comunale vigente (DCC n. 104/2013)
- documentazione di impatto acustico presentata a corredo di istanza di nulla osta per attività rumorose a carattere permanente quale l'attività musicale al chiuso in locali pubblici o aperti al pubblico e circoli privati, secondo le previsioni di cui all'art.3 del Regolamento Comunale vigente (DCC n. 104/2013)
- documentazione in materia acustica presentata nell'ambito della gestione di un esposto per disturbo da rumore effettuata ai sensi della D.G.R.T. n. 490 del 16/6/2014
- certificazione attestante rispetto dei requisiti di protezione acustica, ai sensi della L.R. 89/98, art.12, c. 3-bis.

La relazione istruttoria dovrà verificare la rispondenza della documentazione pervenuta agli atti dell'Amministrazione Comunale e trarre una conclusione ai fini dell'accettazione della documentazione/istanza, ovvero di proporre una richiesta di integrazione documentale oppure proporre un motivato diniego/rigetto dell'istanza a seguito di eventuali criticità riscontrate nell'esame della documentazione stessa. Tali conclusioni dovranno essere riportate nell'apposito campo di testo del modello di check list allegato.

Sulla documentazione esaminata dovranno essere svolte le seguenti verifiche:

- esame della completezza documentale formale:

- documentazione resa con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
- documentazione sottoscritta da soggetto dichiaratosi tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge n. 447/95
- esame della completezza dei contenuti specifici:
  - contenuti specifici della documentazione di impatto acustico ex L.R. 89/98, art. 12, comma 2 e 6 bis, come individuati dalla Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 857/2013, allegato A, punto A.3.2
  - contenuti specifici della certificazione ex L.R. 89/98, art. 12, comma 6 quater, come individuati dalla Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 857/2013, allegato A, punto A.4.2
  - contenuti specifici della documentazione di impatto acustico – relazione tecnica – come individuati dalla Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 857/2013, allegato A, allegato 1 (se adottato)
  - contenuti specifici della documentazione previsionale di clima acustico, ex L. R. 89/98, art. 12, comma 3, come individuati dalla Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 857/2013, allegato B, punto B.3.2
  - contenuti specifici della certificazione ex L.R. 89/98, art. 12, comma 3 bis – come individuati dalla Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 857/2013, allegato B, punto B.4.2

## **Art. 2 – Durata**

Il contratto, escluse le eventuali opzioni, avrà una durata di 15 (quindici) mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio, salvo esaurimento anticipato dell'importo contrattuale.

Per durata del servizio si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione potrà richiedere le prestazioni oggetto del presente capitolato.

## **Art. 3 – Importo del contratto**

**L'importo complessivo massimo del contratto è di € 24.590,16 oltre Iva.**

L'importo a base di gara per **singola verifica corredata da relativa relazione tecnica su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale è pari ad euro 100.**

L'operatore economico dovrà indicare nel proprio preventivo **l'importo a misura** offerto per singola verifica di cui al successivo art. 4.

L'operatore economico dovrà indicare nel proprio preventivo l'importo a misura offerto per la redazione di rapporto tecnico su **singola verifica** di cui al successivo art. 4.

L'importo a base di gara per **singola verifica corredata da relativa relazione tecnica su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale** è fissato come segue: 100,00 € oltre iva.

Il contratto sarà sottoscritto a misura.

L'importo indicato è da considerarsi quale importo massimo di spesa. L'Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo indicato.

## **Art. 4 – Attività da espletare**

Al soggetto affidatario del servizio, nell'ambito della durata massima del contratto pari a 15 mesi, sarà richiesto di espletare le attività sulla documentazione di seguito elencata fino ad esaurimento dell'importo contrattuale:

- documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti di cui all'art. 8 comma 2 L. 447/95
- valutazioni previsionali di clima acustico di cui all'art. 8 comma 3 L. 447/95

- documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 L. 447/95
- valutazione di impatto acustico presentata ai sensi dell'art. 8 comma 6 L. 447/95
- documentazione in materia acustica presentata a corredo di istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, secondo le previsioni del Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R.T. n. 2/R del 2014 e s.m.i. e del Regolamento Comunale vigente (DCC n. 104/2013)
- documentazione di impatto acustico presentata a corredo di istanza di nulla osta per attività rumorose a carattere permanente quale l'attività musicale al chiuso in locali pubblici o aperti al pubblico e circoli privati, secondo le previsioni di cui all'art.3 del Regolamento Comunale vigente (DCC n. 104/2013)
- documentazione in materia acustica presentata nell'ambito della gestione di un esposto per disturbo da rumore effettuata ai sensi della D.G.R.T. n. 490 del 16/6/2014
- dichiarazione su requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997

Tutte le attività dovranno essere effettuate dall'operatore economico aggiudicatario mediante personale, mezzi ed organizzazione propri.

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti alla stipulazione ed all'esecuzione dell'obbligazione contrattuale, sono a carico del soggetto affidatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività oggetto del servizio.

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare tutte le prestazioni previste dal presente capitolato. L'aggiudicatario assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in pendenza dell'espletamento del servizio, dovesse occorrere a cose e/o persone, liberando sin d'ora il Comune di Livorno da ogni responsabilità e conseguenza civile ed economica. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, diritti d'autore o copyright. L'aggiudicatario assume inoltre a proprio carico tutti gli oneri e responsabilità derivanti da azioni di contraffazione, in relazione al servizio effettuato, mantenendo quindi il Comune di Livorno indenne dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a seguito di condanna con sentenza passata in giudicato.

L'aggiudicatario si assume la totale responsabilità del comportamento del proprio personale, che dovrà essere improntato alla massima serietà, nonché della capacità tecnico – professionale dello stesso, in relazione agli attività che è chiamato ad eseguire, nonché la responsabilità di tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti al momento dell'aggiudicazione o entrate successivamente in vigore. I documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato all'aggiudicatario ed elaborato dallo stesso in relazione alle attività oggetto del servizio, rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà del Comune di Livorno.

#### **Art. 5 – Modalità di affidamento**

Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ex art. 36 co2 lett. a) D.lgs 50/2016, previa valutazione dei preventivi pervenuti a seguito di indagine di mercato.

#### **Art. 6 – Opzioni e Rinnovi**

Al termine dei 15 mesi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle stesse condizioni previste dal presente Capitolato per un periodo di 12 mesi. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

Al termine dei 15 mesi contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva di prorogare il contratto ai sensi dell'art.106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente per un periodo non superiore a 6 mesi ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni o ripetizioni, ammonta ad euro 61.475,40 oltre Iva. così suddivisi:

€ 24.590,16 oltre Iva per la durata contrattuale di mesi 15

€ 24.590,16 oltre Iva per eventuale rinnovo di mesi 12

€ 12.295,08 oltre Iva per eventuale proroga tecnica di massimo mesi 6

## **Art. 7 – Requisiti**

### **7.1. Requisiti di ordine generale**

Possono partecipare alla procedura gli Operatori Economici di cui agli art. 45, comma 2, e 46 del D.Lgs 50/2016 che non si trovino in alcuna delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016

### **7.2. Requisiti di idoneità professionale**

Sono ammessi alla procedura i seguenti operatori economici:

1. i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939 e s.m.i.;
2. le società di professionisti di cui all'art. 46, comma, 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. le imprese individuali o in forma societaria iscritte nel Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con il suddetto servizio.

La struttura operativa, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del servizio in oggetto, deve essere costituita, a pena l'esclusione, da almeno un professionista regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale, in possesso della qualifica di Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 447/1995 ed iscritto nel relativo Elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale.

Le associazioni e le società di cui sopra, dovranno indicare il/i professionista/i abilitato/i che svolgerà/anno le attività richieste e dovranno presentare il curriculum professionale dello/degli stesso/i. Le valutazioni di cui al presente punto 7.2, saranno eseguite sul/i professionista/i proposto/i.

### **7.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Gli operatori economici dovranno essere in possesso di adeguate capacità tecnico-professionali. A tale fine dovranno presentare l'elencazione delle pregresse esperienze maturate nell'ultimo triennio nell'ambito dell'attività specifica riservata ai soggetti in possesso dei requisiti ex art. 22 D.lgs 42/2017 ed iscritti presso l'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica.

## **Art. 8 – Esecuzione del servizio**

Gli esiti delle verifiche tecnico-documentali devono essere trasmessi al Comune di Livorno, in forma di **Rapporti tecnici**, entro 10 giorni decorrenti dal giorno della trasmissione all'operatore economico aggiudicatario della richiesta da parte della Stazione Appaltante corredata dalla documentazione oggetto di valutazione tecnica.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire gli elaborati in formato digitale “.pdf” e in formato digitale sottoscritto con firma elettronica dal soggetto iscritto all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della L. 447/1995 e del D.lgs 42/2017 indicato ai sensi del precedente punto 7.2.

## **Art. 9 – Segreto d'ufficio e conflitto di interesse**

L'aggiudicatario obbliga se stesso ed i propri collaboratori e/o prestatori d'opera a non divulgare né utilizzare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto che possa arrecare pregiudizio all'Ente. È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura riferita al servizio oggetto del contratto, salvo espressa autorizzazione del Comune di Livorno. L'aggiudicatario obbliga se stesso ed i propri collaboratori e/o prestatori d'opera ad astenersi dal redigere relazioni tecniche relative ad esiti di verifiche effettuate su documenti elaborati da se stesso e/o propri collaboratori e/o propri prestatori d'opera.

L'aggiudicatario obbliga se stesso ed i propri collaboratori e/o prestatori d'opera a comunicare al Comune di Livorno eventuali conflitti di interesse che dovessero insorgere in relazione all'oggetto del documento sottoposto alla verifica e/o al soggetto redattore dello stesso.

#### **Art. 10 – Oneri e obblighi dell'affidatario**

Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. Il medesimo è altresì obbligato a rispettare la vigente normativa in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

**Garanzia definitiva:** a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste dalla legge in materia.

L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione appaltante i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

#### **Art. 11 – Pagamenti**

I pagamenti del corrispettivo spettante per il servizio reso avverranno entro 30 giorni dall'emissione della fattura emessa mensilmente sulla base dei servizi resi nel mese precedente, previa presentazione degli elaborati connessi all'attività oggetto del servizio e previa acquisizione da parte dell'ufficio della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato dall'Amministrazione a favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente documento.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente e sarà disposta previo accertamento della prestazione effettuata, nel rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel presente documento, e altresì dell'acquisizione del DURC attestante la regolarità in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 L.R. 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

La fattura, debitamente certificata per conto della stazione appaltante è pagata previa emissione di apposito mandato dal Settore "Servizi Finanziari".

Eventuali contestazioni di non conformità della prestazione appaltata, non consentiranno all'Ufficio comunale competente di certificare l'avvenuta regolare esecuzione della medesima entro il termine di legge, e comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione fino a positiva definizione dell'avviato procedimento di contestazione.

Si stabilisce fin d'ora che l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, il rimborso spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Adempimenti che l'Ente è tenuto ad effettuare in osservanza di norme e regolamenti di carattere contabile, possono ritardare il termine di emissione dei mandati di pagamento e, quindi, il termine pattuito, con particolare riguardo al periodo di transizione tra due esercizi finanziari.

**Flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136 "piano straordinario contro le mafie")** Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta Legge 13 agosto 2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta Legge 13 agosto 2010, n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Livorno di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136

**Modalità di fatturazione- split payment:** Per effetto del meccanismo dello split payment introdotto dal comma 629, lettera b) dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), si fa presente che la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori.

Secondo quanto disposto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2015, il Fornitore dovrà emettere fattura, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con l'annotazione "**scissione dei pagamenti**" ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In ogni caso la fattura, dovrà contenere l'indicazione del CIG riportato nella procedura di gara.

Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

**Fatturazione elettronica.** Con riferimento alla emissione e gestione delle fatture che saranno emesse nei confronti dell'Amministrazione Comunale, sulla base delle novità introdotte dalle recenti norme in materia di fatturazione elettronica, dal 31.03.2015 l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e, trascorsi tre mesi da tale data, non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio della fattura in formato elettronico (LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244.). Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 1 commi da 209 a 214, e che stabilisce, tra l'altro, per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di ottenere dall'IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche e darne comunicazione ai fornitori che hanno l'obbligo di utilizzarli in sede di emissione della fattura da inviare al Sistema di Interscambio, si comunica il codice univoco dell'ufficio di destinazione delle fatture elettroniche dell'Amministrazione Comunale: CAN4LH e la denominazione del settore: **SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ**

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere obbligatoriamente inserito nella fattura elettronica, si prega di inserire nella stessa:

- Codice Identificativo Gara (CIG);

-Oggetto del contratto;

-Determinazione di impegno;

-Numero impegno contabile;

S ricorda che il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha stabilito l'obbligatorietà dell'indicazione, nella fattura elettronica, del CIG (e del CUP ove previsto), di conseguenza il Comune di Livorno non procederà al pagamento della fattura qualora non vengano riportati in essa i predetti codici.

Si segnala infine che sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) è disponibile tutta la documentazione relativa alla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e che, per ulteriori informazioni e chiarimenti, è stato istituito il seguente indirizzo di posta elettronica:

[infofatturaelettronica@comune.livorno.it](mailto:infofatturaelettronica@comune.livorno.it).

## **Art. 12 – Penali ed esecuzioni in danno**

In caso di inottemperanza alle disposizioni delle presenti condizioni od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'affidatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno.

L'applicazione delle penali non preclude l'esercizio di azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione Comunale anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. Gli inadempimenti che daranno luogo alle penali e le eventuali forniture in danno saranno contestati per scritto al Fornitore, che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non siano accolte o siano presentate oltre il citato termine, saranno senz'altro applicate le penali "de quibus".

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'affidatario in via amministrativa.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

#### **Penali mancato rispetto della data di consegna o servizio difforme o inadeguato**

In caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 8, l'Amministrazione Comunale applicherà, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni, una penale pari all'1% dell'importo del servizio di cui si tratta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Trascorso tale periodo il Comune potrà risolvere anticipatamente il contratto incamerando la cauzione a prima richiesta riservandosi il diritto di agire legalmente per eventuali maggiori danni. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'aggiudicatario esegua il servizio in modo difforme o parziale o il caso in cui le relazioni presentate risultino manifestamente insufficienti, inadeguate o contraddittorie. In tal caso, previo contraddittorio, l'aggiudicatario sarà obbligato a trasmettere al Comune nuova Relazione conforme agli standard di qualità previsti in materia entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione scritta.

#### **Art. 13 – Risoluzione dell'affidamento**

Il Comune di Livorno potrà risolvere il presente affidamento, nel caso di comprovata evidenza di inadempimento o di ritardi da parte dell'affidatario, degli impegni contrattuali, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla controparte, alla quale in tal caso sarà corrisposto soltanto il compenso per le prestazioni effettivamente svolte sino alla data di risoluzione, senza che la medesima possa vantare alcuna pretesa o risarcimento nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

#### **Clausola risolutiva espressa**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di fallimento dell'Impresa;
- ritardo nel servizio che abbia comportato gravi difficoltà per l'Amministrazione comunale;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto;

• perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto. In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

#### **Art. 14 – Codice di comportamento**

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Ai fini della dichiarazione della conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della stazione appaltante, detto codice è pubblicato sulla rete Civica del Comune di Livorno.

#### **Art. 15 – Nullità del contratto per motivi anticorruzione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 (così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190), che prevede il cd **"pantouflage – revolving doors"**: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 16 – Domicilio e foro competente**

L'aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio ad ogni effetto di legge presso la Casa Comunale del Comune di Livorno. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al presente affidamento, sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

##### **1 – Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati inseriti nel sistema e nelle schede, in caso di avvalimento, nel modello di dichiarazione dell'impresa ausiliaria del presente documento, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-



professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati a-

a- a soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

b- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs.18 aprile 2016,n. 50, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla L.R. 20 gennaio 1995, n.9

4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Livorno.

### **Art. 18 – Norme Finali**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente atto si rinvia alle norme di legge. Il contratto si intenderà concluso quando sarà pervenuta a questa Amministrazione, tramite PEC, la nota del soggetto affidatario, con la quale sarà stato dichiarato di accettare, con sottoscrizione digitale, tutte le condizioni contrattuali risultanti dalla presente comunicazione.

Nella suddetta nota l'affidatario dovrà esplicitamente dichiarare di accettare le clausole specificate all'art. 16 del presente disciplinare.

## **APPENDICE**

# MODELLO FAC-SIMILE PER REDAZIONE DI RELAZIONE ISTRUTTORIA

## ISTRUTTORIA SU DOCUMENTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO

Richiesta di parere proveniente da COMUNE DI LIVORNO

data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_

Fascicolazione n. \_\_\_\_\_

### 1. ESAME DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE FORMALE

#### A. La documentazione pervenuta:

è resa con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

è stata sottoscritta da soggetto dichiaratosi tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge n. 447/95

#### B. La modalità di presentazione della documentazione pervenuta risulta corretta in relazione alle disposizioni ex art. 4 D.P.R. 227/2011?

SI

NO (in quanto presentata con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ma rientrante nei casi di obbligatorietà di presentazione della documentazione sottoscritta da tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge n. 447/95)

## 2. ESAME COMPLETEZZA DEI CONTENUTI SPECIFICI ex DGRT n. 857/2013

### DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

contenuti della documentazione ex L.R. 89/1998, art. 12, comma 2 e 6 bis

	<b>CONTENUTI SPECIFICI - punto A.3.2 della DGRT 857/2013</b>	<b>(barrare contenuti mancanti)</b>
≤	Descrizione della tipologia di attività, con riferimento a: orari lavoro, orari di funzionamento di macchinari/impianti, sorgenti rumorose, eventuali scenari di utilizzo	
≤	Descrizione delle principali sorgenti di emissione sonore che ne individui: localizzazione, connessioni strutturali col resto dell'edificio, diverse modalità ed orari di funzionamento, livelli sonori di emissione	
≤	Descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità con specifica mappa	
≤	Individuazione dei recettori intesi come qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività: planimetria fedele della situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente e individuazione dei ricettori più vicini e di quelli potenzialmente più disturbati, eventuale presenza di recettori strutturalmente collegati	
≤	Valutazione attraverso calcoli e/o misure dei livelli sonori prodotti in corrispondenza di ricettori individuati descrivendo e motivando in modo esplicito le ipotesi assunte	
≤	Confronto fra i livelli sonori prodotti dall'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione e immissione previsti	
≤	Descrizione di eventuali interventi di mitigazione proposti al fine di ridurre o eliminare sorgenti per le quali si sia previsto un superamento dei limiti di legge e valutazione della loro efficacia attesa	
≤	Dichiarazione di rispetto dei limiti resa nelle modalità di cui al DPR n 445/2000	

contenuti della certificazione ex L.R. 89/1998, art. 12, comma 6 quater

	<b>CONTENUTI SPECIFICI - punto A.4.2 della DGRT 857/2013</b>	<b>(barrare contenuti mancanti)</b>
≤	dichiarazione che attesti con riferimento all'area di ubicazione dell'attività e alla classe acustica della stessa nel piano comunale di classificazione acustica il rispetto dei limiti di emissione e di immissione da questo previsti	
≤	dichiarazione delle eventuali misure di mitigazione in atto per il rispetto dei suddetti limiti	
≤	indicazione espressa della valutazione tecnica (nominativo tecnico competente e data) sulla base della quale il proponente dichiara quanto indicato ai punti 1 e 2 .	

### RELAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

contenuti della documentazione ex L.R. 89/1998, art. 12, comma 3

	<b>CONTENUTI SPECIFICI - punto B.3.2 della DGRT 857/2013</b>	<b>(barrare contenuti mancanti)</b>
≤	una planimetria fedele della situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area	
≤	la valutazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera, tenendo conto del-	

	la variabilità delle sorgenti presenti, attraverso calcoli e/o misure dei livelli sonori in corrispondenza dei nuovi ricettori;
≤	la descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;
≤	una analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla propagazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
≤	l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime dall'insediamento previsto;
≤	nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
≤	nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi dei possibili interventi per ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti agendo prioritariamente sulle vie di propagazione del rumore
≤	una stima dei costi necessari per la realizzazione degli interventi di mitigazione proposti

**contenuti della certificazione ex L.R. 89/1998, art. 12, comma 3 bis**

	<b>CONTENUTI SPECIFICI - punto B.4.2 della DGRT 857/2013 (barrare contenuti mancanti)</b>
≤	una dichiarazione del tecnico competente che sulla base della documentazione e delle elaborazioni e valutazioni previste di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al paragrafo B.3.2 attesti il rispetto dei limiti di immissione e di emissione presso i ricettori;
≤	la conformità degli edifici ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
≤	nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti e una stima dei costi necessari alla loro realizzazione

### 3. ESAME CONTENUTI DOCUMENTAZIONE (allegato A1 della DGRT 857/2013)

#### DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO – RELAZIONE TECNICA

<b>DOCUMENTAZIONE ED ELEMENTI DA ESAMINARE</b>		<b>EVENTUALI NOTE ISTRUTTORIE</b>
<b>DESCRIZIONE ATTIVITÀ</b>	Tipologia di attività	
	Orari lavoro	
	Orari di funzionamento di macchinari/impianti	
	Sorgenti rumorose (all. 4)	
	Eventuali scenari di utilizzo	
<b>INQUADRAMENTO URBANISTICO</b>	Inquadramento urbanistico	
	Classe acustica sorgente	
	Classe acustica recettori	
	Individuazione recettori	
	Presenza recettori strutturalmente collegati	
	Planimetria situazione attuale (1:5000-1:2000) (all. 2)	
	Planimetria di dettaglio (1:100, o 1:200) (all. 3)	
<b>VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO</b>	Valutazione attraverso calcoli (dati input, algoritmi, scenari di utilizzo) (all. 6)	
	Valutazione con misure in opera (scenari di utilizzo, condizioni operative...) (all. 7)	
<b>MITIGAZIONI</b>	Interventi previsti (all. 5)	
	Efficacia attesa (all. 5)	
<b>CONCLUSIONI</b>	Dichiarazione rispetto dei limiti	
	Eventuali prescrizioni del tecnico	
	Previste misure di verifica durante l'esercizio	

